

Serie Ordinaria n. 14 - Lunedì 01 aprile 2019

D.G. Territorio e protezione civile

D.d.g. 27 marzo 2019 - n. 4179
Secondo aggiornamento 2019 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche (l.r. 12/2005, art. 80)

IL DIRETTORE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e, in particolare, l'art. 146, comma 6, ai sensi del quale gli enti cui la Regione abbia attribuito la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio devono disporre di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, nonché l'articolo 159, comma 1, che attribuisce alle Regioni il compito di verificare che i suddetti enti siano in possesso dei requisiti sopra specificati;

Visto l'art. 155, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che attribuisce alle regioni le funzioni di vigilanza nei confronti delle amministrazioni individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio;

Visto l'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, ai sensi del quale le funzioni amministrative inerenti e conseguenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica possono essere esercitate solamente dagli enti, ivi specificati, per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica ai sensi del citato articolo 159, comma 1, del d.lgs. 42/2004;

Viste le delibere di giunta regionale 6 agosto 2008, n. VIII/7977, 1° ottobre 2008, n. VIII/8139 e 11 febbraio 2009, n. VIII/8952, concernenti approvazione dei criteri per l'istituzione, disciplina e nomina della commissione per il paesaggio, nonché per l'assunzione delle misure organizzative atte a garantire l'istruttoria degli aspetti paesaggistici distinta da quelli edilizio-urbanistici;

Visti i decreti del Direttore Generale competente che hanno disposto, in applicazione del punto 4 della deliberazione 6 agosto 2008, n. VIII/7977, i precedenti aggiornamenti dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

Considerato che, successivamente alla pubblicazione di tali provvedimenti:

- il comune di Proserpio (CO), non idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche, ha fatto pervenire, con nota acquisita agli atti regionali, la documentazione utile ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 per il conseguimento della «idoneità» all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- il comune di Vermezzo con Zelo (MI), istituito con l.r. 4 febbraio 2019, n. 1, mediante fusione dei comuni di Vermezzo e Zelo Surrigone, con nota del Commissario prefettizio acquisita agli atti regionali in data 4 marzo 2019, protocollo regionale n. Z1.2019.0008292, ha richiesto che venga confermata, sino all'esito delle nuove elezioni comunali e sulla scorta del decreto regionale n. 14640 del 22 novembre 2017 di conferma dell'idoneità paesaggistica al comune di Zelo Surrigone (MI), l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche per il nuovo comune;
- il comune di Solbiate con Cagno (CO), istituito con l.r. 6 dicembre 2018, n. 21, mediante fusione dei comuni di Solbiate e Cagno, con nota del Commissario prefettizio acquisita agli atti regionali in data 21 febbraio 2019, protocollo regionale n. Z1.2019.0007145 e integrata con documentazione in data 26 marzo 2019, protocollo n. Z1.2019.0010862, ha richiesto che venga confermata, sino all'esito delle nuove elezioni comunali e sulla scorta del decreto regionale n. 10908 del 20 novembre 2014 di conferma dell'idoneità paesaggistica al comune di Solbiate (CO), l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche per il nuovo comune;
- il comune di Cadrezzate con Osmate (VA), istituito con l.r. 11 febbraio 2019, n. 3, mediante fusione dei comuni di Cadrezzate e Osmate, con nota del Commissario prefettizio acquisita agli atti regionali in data 5 marzo 2019, protocollo regionale n. Z1.2019.0008370, ha richiesto che venga confermata, sino all'esito delle nuove elezioni comunali e sulla scorta del decreto regionale n. 18 del 9 gennaio 2015 di conferma dell'idoneità paesaggistica al comune di Cadrezzate (VA), l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche per il nuovo comune;
- il Parco Monte Barro, con nota acquisita agli atti regionali in data 12 marzo 2019, protocollo n. Z1.2019.0009101, ha

trasmesso la delibera del Consiglio di gestione relativa alla sostituzione di due componenti della Commissione per il paesaggio del Parco, ai fini della conferma della idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

- la Comunità Montana Valtellina di Morbegno, con nota acquisita agli atti regionali in data 22 marzo 2019, protocollo n. Z1.2019.0010400, ha trasmesso la delibera della Giunta Esecutiva relativa alla sostituzione di un componente della Commissione per il paesaggio, ai fini della conferma della idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- l'Unione di comuni lombarda «Adda Martesana», costituita tra i comuni di Bellinzago Lombardo (MI), Liscate (MI), Pozzuolo Martesana (MI) e Truccazzano (MI), ha trasmesso, con nota acquisita agli atti regionali in data 26 febbraio 2019, protocollo n. Z1.2019.0007645, la documentazione necessaria ai fini del conseguimento della idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche (atto costitutivo e statuto dell'Unione, convenzione per il conferimento all'Unione delle funzioni amministrative, delibere dell'Unione e dei consigli comunali di approvazione del regolamento per la Commissione Paesaggio dell'Unione, delibera di nomina della Commissione Paesaggio e dichiarazione relativa all'attribuzione della responsabilità per l'istruttoria paesaggistica);
- il comune di Jerago con Orago (VA), in forza della convenzione con il comune di Solbiate Arno (VA), con note acquisite agli atti regionali in data 20 febbraio 2019, protocollo n. Z1.2019.0007071 e in data 26 marzo 2019, protocollo n. Z1.2019.0010856, ha trasmesso il decreto sindacale di nomina della Commissione Paesaggio in forma associata e la dichiarazione relativa all'attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica, ai fini della conferma della idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche per i comuni di Jerago con Orago (VA) e Solbiate Arno (VA);
- i comuni di Bariano (BG), Clusone (BG), Cologno al Serio (BG), Morengo (BG), Urganò (BG), Ricengo (CR), Calco (LC), Carate Brianza (MB), Seveso (MB), Bollate (MI), Bresso (MI), Vimodrone (MI), Zeccone (PV), Teglio (SO) e Sangiano (VA), hanno comunicato, con note acquisite agli atti regionali, le variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato precedentemente, in relazione agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica;
- il comune di Coquio Trevisago (VA), con nota acquisita agli atti regionali in data 26 marzo 2019, protocollo n. Z1.2019.0010833, ha comunicato di non possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 per l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

Verificate e condivise le risultanze dell'attività istruttoria svolta dalla competente struttura regionale, secondo i criteri di cui alle citate deliberazioni 7977/2008, 8139/2008 e 8952/2009, per effetto della quale:

- il comune di Proserpio (CO), verificata la documentazione trasmessa, risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;
- il comune di Vermezzo con Zelo (MI), istituito con l.r. 4 febbraio 2019, n. 1, mediante fusione dei comuni di Vermezzo e Zelo Surrigone, verificata la documentazione trasmessa risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;
- il comune di Solbiate con Cagno (CO), istituito con l.r. 6 dicembre 2018, n. 21, mediante fusione dei comuni di Solbiate e Cagno, verificata la documentazione trasmessa risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;
- il comune di Cadrezzate con Osmate (VA), istituito con l.r. 11 febbraio 2019, n. 3, mediante fusione dei comuni di Cadrezzate e Osmate, verificata la documentazione trasmessa risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;
- il Parco Monte Barro, verificata la documentazione trasmessa, risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;
- la Comunità Montana Valtellina di Morbegno, verificata la documentazione trasmessa, risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;
- l'Unione di comuni lombarda «Adda Martesana», costituita tra i comuni di Bellinzago Lombardo (MI), Liscate (MI), Pozzuolo Martesana (MI) e Truccazzano (MI), verificata la documentazione trasmessa risulta possedere i requisiti stabiliti

dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;

- i comuni di Bariano (BG), Clusone (BG), Cologno al Serio (BG), Morengo (BG), Urgnano (BG), Ricengo (CR), Calco (LC), Carate Brianza (MB), Seveso (MB), Bollate (MI), Bresso (MI), Vimodrone (MI), Zeccone (PV), Teglio (SO), Jerago con Orago (VA), Sangiano (VA) e Solbiate Arno (VA), verificate le variazioni intervenute, relativamente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica, risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;
- il comune di Coquio Trevisago (VA), vista la comunicazione qui trasmessa, non possedendo i requisiti stabiliti dall'art. 146 del d.lgs. 42/2004, non risulta attualmente idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

Considerato l'obbligo per i suddetti enti di comunicare tempestivamente alla competente Struttura della Giunta regionale della Lombardia, per l'adozione dei conseguenti atti, le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura approvato con d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018, che prevede (risultato atteso Ter.0905.206) azioni di accompagnamento e verifica dei requisiti delle Commissioni Paesaggio locali per una più efficace salvaguardia e valorizzazione paesaggistica, al cui perseguimento il presente decreto concorre;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" nonché i provvedimenti organizzativi della XI^a Legislatura ed in particolare la d.g.r. n. XI/126 del 17 maggio 2018;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto, come stabilito dall'art. 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di 30 giorni a decorrere dal ricevimento della documentazione inviata dagli enti;

DECRETA

richiamate e confermate le premesse al presente decreto:

1. di stabilire che:

- a) il comune di Proserpio (CO), possedendo i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004, risulta idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;
- b) il comune di Vermezzo con Zelo (MI), istituito con l.r. 4 febbraio 2019, n. 1, mediante fusione dei comuni di Vermezzo e Zelo Surrigone, possedendo i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004, risulta idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;
- c) il comune di Solbiate con Cagno (CO), istituito con l.r. 6 dicembre 2018, n. 21, mediante fusione dei comuni di Solbiate e Cagno, possedendo i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004, risulta idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;
- d) il comune di Cadrezzate con Osmate (VA), istituito con l.r. 11 febbraio 2019, n. 3, mediante fusione dei comuni di Cadrezzate e Osmate, possedendo i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004, risulta idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;
- e) il Parco Monte Barro, possedendo i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004, mantiene l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;
- f) la Comunità Montana Valtellina di Morbegno, possedendo i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004, mantiene l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;
- g) l'Unione di comuni lombarda «Adda Martesana», costituita tra i comuni di Bellinzago Lombardo (MI), Liscate (MI), Pozzuolo Martesana (MI) e Truccazzano (MI), possedendo i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004, è idonea all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;
- h) i comuni di Bariano (BG), Clusone (BG), Cologno al Serio (BG), Morengo (BG), Urgnano (BG), Ricengo (CR), Calco (LC), Carate Brianza (MB), Seveso (MB), Bollate (MI),

Bresso (MI), Vimodrone (MI), Zeccone (PV), Teglio (SO), Jerago con Orago (VA), Sangiano (VA) e Solbiate Arno (VA), possedendo i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;

- i) il comune di Coquio Trevisago (VA) non risulta attualmente idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche e, pertanto, dette funzioni, anche per quanto riguardo le richieste di autorizzazione paesaggistica non ancora concluse, dovranno essere esercitate dagli Enti territorialmente competenti, secondo quanto stabilito dall'art. 80, comma 9 della l.r. 12/2005;

2. Di dare atto che le disposizioni del presente decreto integrano e modificano quelle contenute nei decreti del direttore generale competente relativi ai precedenti aggiornamenti dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche.

3. Di disporre che gli enti di cui ai punti precedenti comunicano tempestivamente alla competente struttura della Giunta regionale della Lombardia, per l'adozione dei conseguenti atti, le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica.

4. Di demandare al dirigente della struttura regionale competente gli adempimenti relativi alla comunicazione del presente provvedimento agli enti interessati.

5. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

6. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il direttore generale
Roberto Laffi